

Nella procedura n. 5 / 2017

Sovrindebitamento : STORAI LORENA

OCC : dr.ssa Roberta Schianchi



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

In data 21.2.17 Lorena Storai – in prosiegua “ricorrente” - rappresentata e difesa dall’avv Paola Stringa, depositava ricorso per la nomina di un professionista ai sensi dell’art 15 comma 9 L.3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite ai O.C.C. da sovrindebitamento, esponendo di versare quale consumatore, appunto, in situazione di sovrindebitamento, come definita dalla citata legge, per esposizione debitoria nei confronti di istituti bancari, risalente alla necessità di far fronte al mantenimento della figlia minore avuti da una relazione more uxorio nella quale il partner-padre della minore non era stato onerato dell’assegno di mantenimento in favore della figlia.

Precisava pertanto l’importo dei debiti, l’ammontare delle entrate (stipendio netto di € 737,00 al mese, l’assenza di patrimonio ad eccezione di una Fiat Panda tg CL 019 YS; precisava in € 6530,00 le spese annue di mantenimento; proponeva di offrire a garanzia della proposta il TFR.)

Il Tribunale in composizione monocratica, con decreto 2.3.17 nominava il professionista in persona della dr.ssa Roberta Schianchi e, rilevando che per rendere effettivo lo scopo del procedimento di composizione della crisi da sovrindebitamento (quale definito dall’art 13 comma 4 bis e art 14 duodecies comma 2 L.3/12: : soddisfare prima di tutto “*i crediti sorti in occasione e in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione*”) ed evitare il procrastinarsi sine die della procedura, era necessario fissare sia un termine per il deposito della proposta del debitore, analogamente a quanto avviene per i concordati, alla cui disciplina si è ispirato il legislatore della L.3/12, nonchè indicare una somma da depositarsi ex art 8 T.U. spese di giustizia (“*ciascuna parte provvedere alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari del processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato*”), fissava in gg 60, dalla comunicazione della nomina al professionista, il termine per il deposito della proposta del debitore o della domanda di liquidazione del patrimonio, ed in € 2.000,00 la somma da depositarsi entro 10 gg , precisando espressamente che il mancato versamento della somma nel termine e/o il mancato deposito nel termine della proposta del debitore (o della domanda di liquidazione) avrebbero comportato l’improseguibilità del procedimento.

La ricorrente versava nei termini la predetta somma.

Il termine suddetto veniva prorogato su istanza della ricorrente.

Nei termini veniva depositato il piano attestato e veniva fissata udienza per il 18.7.2017 alla quale compariva la ricorrente, l’OCC, i creditori avv Moreno, che dichiarava di non aderire alla proposta e Banco Azzoaglio che precisava il credito; la ricorrente chiedeva la sospensione delle procedure



esecutive e cautelari in corso; l'OCC chiedeva termine per depositare relazione riepilogativa alla luce delle difese dei creditori e successivamente era invitato dal giudice a depositare prospetto delle scadenze dei pagamenti .

Si osserva

Le disposizioni in tema di composizione delle crisi da sovrindebitamento di cui alla l. 27.1.12 n. 3 sono finalizzate a porre rimedio alle situazioni di *“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni o la definitiva capacità di adempierle regolarmente”*- art 6 comma 2 lettera a); a tal fine è concesso al debitore (che può essere consumatore o no) di concludere un accordo con i creditori nell'ambito delle procedure tipizzate dalla legge in oggetto.

Nella prima fase della procedura viene nominato un professionista, ai sensi dell'art 15 comma 9 L.3/12, che svolge i compiti e le funzioni attribuite dalla legge in oggetto agli Organismi di Composizione della Crisi da sovrindebitamento, e che assiste il debitore nella preparazione del piano e lo attesta; al fine di consentire al professionista nominato dal Tribunale di espletare il suo ufficio, nonché ai creditori ed al Tribunale di effettuare le rispettive valutazioni, il debitore deve fornire una ampia documentazione che renda palese la consistenza del suo patrimonio, della sua esposizione debitoria, del fabbisogno del suo nucleo familiare.

Ed invero l'art 9 comma 2 prevede che, unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute; di tutti i beni del debitore, degli eventuali atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti per il fabbisogno familiare e l'indicazione della composizione del nucleo familiare con certificato di stato di famiglia; inoltre, nel caso del consumatore, quale è la ricorrente, deve essere allegata una relazione particolareggiata del professionista che, ai sensi dell'art 9 comma 3 bis citato, deve contenere

-l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni e ciò, anche, in quanto ai sensi del comma 3 dell'art 12 bis della stessa legge il giudice, in sede di omologa del piano, deve anche valutare – escludendolo- se il debitore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o se ha colposamente determinato il proprio sovrindebitamento, anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionale alle proprie capacità patrimoniali;

-l'esposizione delle ragioni della incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

-il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

-l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

-il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria.

Orbene, nel caso in esame la ricorrente ha assolto agli oneri posti dalla legge.

Il piano prevede che i debiti per € 98.292,07, di cui € 4224,82 in prededuzione siano pagati nella misura del 41,48 % mediante la cessione dello stipendio mensile in misura di € 530,00 entro il 20 di



ogni mese, dal novembre 2017 e per 78 me così corrispondendo in totale € 41.340,002; che il TFR è offerto a garanzia della proposta.

Il professionista ha depositato relazione nella quale ha quantificato l'indebitamento (€ 102.317,48) individuandone le cause (vicissitudini personali e familiari della Storai, che è stata anche seguita dall'ASL per una forte depressione, senza peraltro che tale situazione possa addebitarsi a negligenza della Storai, che ha fatto ricorso al credito per far fronte alle esigenze minime di vita sue e della figlia); ha illustrato la situazione reddituale della ricorrente (lavoratrice dipendente con reddito annuo di € 17.400 circa, su cui gravano due ritenute per due cessioni volontarie del quinto e due cessioni per pignoramenti presso terzi, "in coda" alle cessioni volontarie; prova di patrimonio immobiliare, proprietaria di una Fiat Panda immatricolata nel 2004,).

Il professionista ha attestato la veridicità dei dati nonché la fattibilità del piano rilevando che, trattandosi di lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, l'impegno alla erogazione mensile di una parte della retribuzione appare dotato di particolare stabilità, anche in considerazione della collocazione del TFR a garanzia di tali erogazioni; valutato la maggior convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria, che si fonderebbe sulla vendita della Fiat Panda immatricolata nel 2004

Si ritiene condivisibile la valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta (va ricordato invero che la ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012) , così come modificata nel corso della procedura, alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio; si rileva che la relazione dell'OCC è dotata di quei requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica che ne rendono condivisibile il contenuto.

Inoltre si ritiene che la ricorrente appare meritevole del beneficio in oggetto.

L'art. 12 ter della l. n. 3/12 afferma che il giudice può omologare il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,

Nel caso in oggetto, pur avendo la ricorrente senz'altro dato luogo al proprio sovra indebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente, avendo contratto debiti al solo scopo di provveder al mantenimento suo e della prole, con difficoltà dovute anche alle sue condizioni di salute; si ritiene pertanto superato il profilo di non meritevolezza.

Quanto alla contestazione, pure svolta da avv Moreno creditore in proprio per prestazioni professionali, essa non è motivata e comunque non è ostativa.

Quanto al credito di Equitalia spa, in parte privilegiato e declassato a chirografo, è fondata l'osservazione dell'OCC che ha precisato che esso afferisce a Inps e Irpef per annualità 2004 e 2005 in cui la ricorrente era anche socio amministratore di una snc: la percentuale di pagamento conteggiata in piano corrisponde a quanto la ricorrente avrebbe pagato nel caso in cui avesse optato per la definizione agevolata dei ruoli, cioè senza sanzioni e somme aggiuntive (cfr pagina e 6 del piano)

Invero la normativa sul sovraindebitamento è ispirata alla logica concorsuale al fine di risolvere la esposizione debitoria di coloro che non sono assoggettati al fallimento/concordato preventivo, secondo una precisa scelta politica posta a base della norma medesima.

E' infatti un dato oggettivo quello dell'aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo; il legislatore ha quindi perseguito l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere perseguitata dai debiti per tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd "seconda chance", secondo una prospettiva largamente diffusa in altri ordinamenti, vale a dire la prospettiva di un pieno reinserimento sociale.



Vi è poi anche lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia.

Come ritenuto da altri Tribunali .” *In quest’ottica è evidente che, quando n. 3/12 la legge fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcune applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l’altro l’eadem ratio. D’altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della legge che all’art. 7 dice: “Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori...” mentre all’art. 8 afferma: “La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti...” ; il riferimento dallo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione”- Tribunale Torino 8.6.16*

Il piano, come attestato dall’OCC appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente.

Può quindi essere disposta la sospensione delle procedure esecutive mobiliari presso il debitore o presso terzi,(Banco P.Azzoaglio e Banca Ifis) immobiliari pendenti nei confronti di Storai Lorena nonché le cessioni disposte dalla Storai a favore dei creditori (Moreno e Unicredit spa) oggi in essere.

Pqm

Omologa l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dal ricorrente, disponendo che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo nonché che i pagamenti del piano siano gestiti dalla sig Storai Lorena

Dispone la sospensione delle procedure esecutive, mobiliari (presso il debitore o presso terzi) ed immobiliari, pendenti nei confronti di Storai Lorena nonché la cessione, oggi a favore di avv Isabella Moreno e di Unicredit spa, del quinto della retribuzione.

attribuisce all’Organismo di Composizione della Crisi dr.ssa Roberta Schianchi gli obblighi ed i poteri di cui all’art. 13 L. n. 3/2012;

dispone che del piano e del decreto di omologa sia data pubblicità mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Cuneo nonché sul sito www.procedure.it ;

dispone che la liquidazione del compenso spettante all’OCC sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta del professionista.

Cuneo 19.9.17

Il giudice

Dr.ssa Natalia Fiorello

